

N. 3982

## DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori **POLIDORO, BEDIN, GIARETTA**  
e **CASTELLANI Pierluigi**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 27 APRILE 1999

---

Nuove norme per la gestione associata dei patrimoni  
agro-silvo-pastorali

---

ONOREVOLI SENATORI. — La politica forestale in Italia ha subito una profonda evoluzione che rende improrogabile l'adozione di una normativa specifica che tenga conto della valenza ambientale assunta al servizio e nell'interesse della collettività da boschi, foreste e pascoli.

Molteplici sono le fonti normative che a partire dal 1923 disciplinano la gestione di patrimoni agro-silvo-pastorali di proprietà delle associazioni agrarie, degli enti locali e di altri soggetti. Si procede ad una breve elencazione.

Il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, dispone negli articoli da 139 a 155, in merito alla gestione effettuata nelle forme di consorzi forestali o di aziende speciali.

La legge 25 luglio 1952, n. 991, all'articolo 4, disciplina la competenza degli organismi di gestione delle proprietà degli enti locali e associazioni agrarie disponendo che essa comprende anche l'assistenza tecnica forestale ed agraria.

La legge 27 dicembre 1977, n. 984, prevede all'articolo 10 la costituzione di consorzi volontari tra proprietà forestali private analogamente a quanto già stabilito dal legislatore per i consorzi forestali e le aziende speciali.

Il Piano forestale nazionale valorizza il momento gestionale nell'ambito delle attività di tutela e di sviluppo del patrimonio forestale nazionale promuovendo la costituzione di «consorzi di gestione» tra proprietari pubblici e privati purché rispettino i requisiti minimi di superficie in termini di area forestata e di contiguità (punto 217).

La legge 6 dicembre 1991, n. 394, introduce con gli articoli 22 e 28 la possibilità di gestione delle aree protette in capo a comunità familiari in modo da promuovere e

sostenere un concreto coinvolgimento delle collettività proprietarie dei beni insediate nell'ambito della perimetrazione delle aree protette.

La legge 31 gennaio 1994, n. 97, all'articolo 9, rappresenta un ulteriore riconoscimento del ruolo della gestione e definisce il consorzio forestale quale strumento più idoneo al raggiungimento delle finalità collegate alla stessa.

L'attività dei sopracitati organismi nell'arco temporale che va dal 1923 al 1995 ha dunque subito un significativo processo evolutivo del quale bisogna prendere atto con l'adozione di una normativa specifica che ne tenga conto.

Le aree interne e, più in generale, la montagna, sono risorse fondamentali per il paese non solo nell'ottica della tutela delle funzioni ecologiche ed ambientali del territorio ma anche della valorizzazione delle potenzialità dei prodotti propri di tali zone fortemente differenziate per le particolari condizioni morfologiche ed ambientali.

Le calamità naturali, che con preoccupante frequenza hanno recentemente colpito l'Italia mostrano l'urgenza di una rinnovata ed efficace politica di manutenzione dell'assetto idrogeologico del territorio e di gestione della risorsa «bosco». Particolare attenzione deve essere rivolta ai problemi determinati da squilibri di densità abitativa, isolamento dei sistemi montuosi, carenza di infrastrutture e abusivismo edilizio.

In questo quadro una moderna gestione forestale, coniugata con un effettivo potenziamento del coinvolgimento delle popolazioni locali, assume un ruolo centrale nella conservazione e nella valorizzazione del patrimonio della montagna.

Il ricorso allo strumento consortile nella gestione delle proprietà forestali pubbliche

e private è, pur sempre nell'ambito di una articolata azione promozionale dello Stato, principale veicolo di gestione sostenibile dei beni forestali e di partecipazione delle collettività locali.

L'articolo 1 dispone che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, altri enti locali e le comunità montane, nonché le associazioni agrarie gestiscono il proprio patrimonio agro-silvo-pastorale attraverso la costituzione di consorzi forestali e aziende speciali. A detti enti possono partecipare anche i proprietari di terreni agro-silvo-pastorali in modo da garantire una migliore unità di gestione delle risorse forestali.

Con l'articolo 2 si intende attribuire alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano la possibilità di affidare agli organismi di cui all'articolo 1 i compiti gestionali previsti e disciplinati dalla legge 6 dicembre 1991, n.394 (articoli 22, 23, 24). Al comma 2 è stabilito che alle forme di gestione di cui al presente disegno di legge è assicurato un contributo annuo commisurato alla superficie gestita e riferito a criteri periodicamente aggiornati su base ISTAT. Detto contributo è accordato dal Ministero per le politiche agricole sino a quando non sia assicurato l'intervento da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

All'articolo 3, comma 1, è introdotta l'equiparazione alle comunioni familiari delle università agrarie, comunanze, partecipanze, società di antichi possidenti e tutte le altre associazioni agrarie delle aree montane ai fini dell'applicazione della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e successive modificazioni. Il comma 2 prevede che l'accertamento e la definizione degli usi civici, così come lo svolgimento delle istruttorie demaniali effettuati in aree agro-silvo-pastorali di proprietà degli enti di cui al comma 1, e in comunità montane svantaggiate devono essere considerati alla stregua di interventi di interesse ambientale. Si garantiscono, così, l'applicabilità della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e successive modificazioni, e la conseguente possibilità di fruire dei finanziamenti ad essa riferiti. Agli organismi associati nelle forme di cui al presente provvedimento sono inoltre riconosciuti compiti e funzioni di associazioni di imprenditori forestali.

L'articolo 4 dispone che la promozione delle attività rivolte agli organismi previsti dall'articolo 1 e alla valorizzazione delle aree forestali rientrano nell'ambito di competenza del Ministero per le politiche agricole ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143.

## DISEGNO DI LEGGE

---

### Art. 1.

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, gli altri enti locali e le comunità montane, nonché le associazioni agrarie, gestiscono il proprio patrimonio agro-silvo-pastorale attraverso la costituzione di consorzi forestali e aziende speciali ai sensi del regio decreto 30 dicembre 1923, n.3267, e successive modificazioni.

2. Ai fini di una migliore unità di gestione delle risorse forestali, agli enti di cui al comma 1, possono partecipare i proprietari di terreni agro-silvo-pastorali, sia singolarmente che mediante consorzi volontari o società forestali, salvo quanto previsto dall'articolo 10 della legge 27 dicembre 1977, n. 984. A tali organismi è attribuita la personalità giuridica di diritto privato.

3. Se lo richiedono i proprietari di almeno tre quarti della superficie interessata, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono istituire gli organismi di cui ai commi 1 e 2 anche in via coattiva.

4. I compiti di cui al presente articolo sono altresì riconosciuti alle strutture aventi natura di persona giuridica privata per la gestione associata, con le finalità pubblicistiche di cui al regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, del patrimonio agro-silvo-pastorali, nonché delle aree protette e di parchi regionali, provinciali o locali di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, e successive modificazioni, e relative leggi regionali.

### Art. 2.

1. Agli organismi di cui all'articolo 1, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono affidare tutti o parte dei

compiti gestionali previsti dagli articoli 22, 23 e 24 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, compresa la vigilanza e la sorveglianza, da esercitare con personale appositamente abilitato secondo le norme vigenti in materia.

2. Alle forme di gestione previste dall'articolo 1, ivi comprese quelle esistenti, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano assicurano un contributo annuo, commisurato alla superficie gestita e secondo i criteri, aggiornati periodicamente su base ISTAT, indicati dal Piano forestale nazionale, sulle spese di gestione, comprese quelle per il personale tecnico, amministrativo e di vigilanza.

3. Sino a quando non sia assicurato l'intervento da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, il contributo di cui al comma 2 è accordato dal Ministero per le politiche agricole.

### Art. 3.

1. Alle comunioni familiari, se non diversamente precisato, sono equiparate le università agrarie, le comunanze, le partecipanze, le società di antichi possidenti e tutte le altre associazioni agrarie delle aree montane, comunque denominate, ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394 e successive modificazioni, e per il conseguimento degli obiettivi del Piano forestale nazionale e degli altri provvedimenti per la montagna e per le proprietà agro-silvo-pastorali.

2. Nelle aree agro-silvo-pastorali di proprietà degli enti di cui al comma 1 e delle comunità montane svantaggiate, l'accertamento e la definizione degli usi civici così come lo svolgimento delle istruttorie demaniali di cui alla legge 16 giugno 1927, n. 1766, e successive modificazioni, sono considerati interventi di interesse ambientale e rientrano tra gli interventi previsti dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394, e successive modificazioni, e possono fruire dei finanziamenti ad essa riferiti.

3. Agli organismi di cui al comma 1 ed agli altri soggetti privati o enti locali proprietari di beni agro-silvo-pastorali, associati nelle forme di cui all'articolo 1, sono altresì riconosciuti compiti e funzioni di associazioni di imprenditori forestali costituite al fine di aiutare i propri associati a realizzare una gestione sostenibile ed efficiente delle foreste, anche al fine della applicazione ed utilizzazione dei regolamenti della Unione europea.

#### Art. 4.

1. La promozione ed il sostegno delle attività destinate a promuovere, sostenere e diffondere gli organismi di cui all'articolo 1, nonché alla valorizzazione delle aree forestali, collettive e di uso civico, anche ai fini dello sviluppo sostenibile delle funzioni economiche, ecologiche e sociali delle foreste, ivi compresa la prevenzione da rischi di incendio, rientrano tra le attività del Ministero per le politiche agricole di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143.

2. Per l'espletamento delle attività di cui al comma 1, il Ministero per le politiche agricole può avvalersi anche di strutture associative a valenza nazionale e rappresentative degli organismi di cui all'articolo 1.



